



COMUNE DI CALTRANO

Provincia di Vicenza

Piazza Dante n.8 - 36030 CALTRANO (VI)
c.f. 84000910244
p.iva 00541820247
Codice Univoco Ufficio per fatturazione: 6AYMJJ
PEC : comune.caltrano.vi@pecveneto.it

Settore: TECNICO
n.tel. 0445/892866
n.fax 0445/395506
email: lavori@comune.caltrano.vi.it



18 - 22 - 14/33
promuoviamo la gestione sostenibile
delle foreste - www.pefc.it



CARBOMARK/VE/AS/1

Prot. 247

Caltrano, 16 gennaio 2019



BANDO D'ASTA PUBBLICA

PER LA CONCESSIONE DELLA STRUTTURA RURALE "MALGA SERONA" ED ANNESSI TERRENI AD USO PASCOLO MEDIANTE PROCEDURA APERTA

L'Amministrazione comunale di Caltrano,

AVVISA

che intende concedere l'uso della struttura rurale, denominata "**MALGA SERONA**" ed annessi terreni ad uso pascolo per un periodo di 6 (sei) anni, affinché le superfici vengano opportunamente pascolate, al fine di permettere il mantenimento delle caratteristiche ecologiche, ambientali e paesaggistiche dell'area, favorendo la fruizione turistico-naturalistica e la salvaguardia del territorio montano.

1. DESCRIZIONE SINTETICA DELLA MALGA

La malga **Serona** fa parte del patrimonio silvo-pastorale indisponibile del Comune di Caltrano e costituisce un unico corpo fondiario avente le sotto riportate caratteristiche:

Superficie della malga: ha 54,18

Pascolo (SAU): **38,90** ha (pascolo Serona ha 30,20 – Pascolo Seronetta ha 8,70)

Particella del Piano di Riassetto Forestale: n. 61

Carico: **58** U.B.A.

Immobili facenti parte della malga:

La superficie sopra indicata è identificata dai seguenti estremi catastali in Comune di Caltrano:

MALGA SERONA

Particella	Fg	Mappale	Superficie catastale	Qualità pascolo	Note	Sup. malga	SAU
			mq			mq.	mq.
61a	6	8	64.849	Incoltopr./Pascolo	AA: Incolto Pr. 58749 AB: Pascolo 5100	237	16
61a	9	11	46.780	Pascolo		67	58
61a	10	2	289	Area Rurale		99	
61a	10	3	172	Pascolo		172	174
61a	10	4	105	Pascolo		105	14
61a	10	5	186	Pascolo		186	186
61a	10	8	36	Pascolo		36	36
61a	10	9	280.640	Pascolo/Seminativo	AA: Seminativo 9300 mq AB: Pascolo 271340 mq	205.135	146.849
61a	10	11	46.605	Pascolo/Incolto pr.	AA: Pascolo 3400 mq AB: Incolto Prod. 43205 mq	395	15
61a	10	12	402.585	Pascolo/Pasc. Cesp.	AA: Pascolo 61000 mq AB: Pascolo cesp. 341585 mq	47.839	28.318
61a	10	13	12.240	Pascolo		871	694
61a	10	14	115.844	Pascolo		57.811	35.400
61a	10	30	94.071	Pascolo		93.209	90.240
61a	10	31	2.372	Ente Urbano	Malga Serona	2.372	
TOTALE						408.534	302.000

MALGA SERONETTA

Particella	Fg	Mappale	Superficie catastale	Qualità pascolo	Note	Sup. malga	SAU
			mq			mq.	mq.
61b	10	12	402.585	Pascolo/Pasc. Cesp.	AA: Pascolo 61000 mq AB: Pascolo cesp. 341585 mq	6.647	3.134
61b	10	15	22.293	Pascolo/Pasc. Cesp.	AA: Pascolo 3500 mq AB: Pascolo cesp. 18793 mq	1.166	31
61b	10	16	12.626	Pascolo/Seminativo	AA: Seminativo 1600 mq AB: Pascolo 11026 mq	2.282	1.053
61b	10	19	309	Pascolo		309	309
61b	10	22	49.450	Pascolo		42.107	33.835
61b	10	23	25.010	Pascolo		25.010	20.879
61b	10	24	140	Pascolo		140	140
61b	10	26	19.283	Pascolo		1.602	1.308
61b	10	27	140	Area Rurale	Pozza	140	
61b	10	29	244	Pascolo		244	244
61b	10	34	109.439	Pasc. Cesp.		19.782	8.750
61b	10	35	1.606	Ente Urbano	Seronetta	1.606	
61b	10	36	16.416	Pascolo		14.579	11.807
61b	10	38	242	Ente Urbano	Stallone Seronetta	242	
61b	10	39	18.987	Pascolo			5.510
TOTALE						129.866	87.000

Tale superficie è al lordo delle aree utilizzate per strade, sentieri, aree di sosta o attrezzate, cave, capanni per l'attività venatoria, pozze di abbeveraggio, pertinenze di fabbricati comunali ed eventualmente esistenti e le altre aree che il comune intende utilizzare per la realizzazione di opere pubbliche o manifestazioni (allargamenti stradali, aree di sosta o attrezzate etc.) e per l'accesso alle superfici boscate.

La determinazione della superficie a pascolo è inoltre da intendersi del tutto indicativa e non può essere utilizzata per l'ottenimento di indennità o richieste di contributi vari.

L'eventuale esatta determinazione della superficie a pascolo rimane ad esclusivo onere del concessionario.

Sono inclusi nella concessione i fabbricati esistenti all'interno del comprensorio pascolivo di seguito descritti:

C.Fabbricati del Comune di Caltrano (VI)

Sez. U	Fg. X	Part.IIa 31 sub. 2 - Cat. D10 (locali lavorazione latte, magazzini, depositi, rip., portico, wc, stalla...)
		Part.IIa 31 sub. 3 - Cat. A04 Cl. 3 VANI 5 (abitazione) lavorazione,
		Part.IIa 33 Cat. D10 (stallone)

con una superficie catastale complessiva di **0.23** ha circa, compresa area pertinenza.

Le condizioni degli stabili sono buone.

Il pascolo si presenta in discrete condizioni, con pendenze mediamente modeste e si presta alla monticazione di bovini da latte.

Il tutto costituisce un corpo fondiario privo di recinzioni fisse, suddiviso in due pascoli distinti, collegati dalla **strada silvo-pastorale n. 10** sterrata:

Serona	di ha 30,20 circa	quota: da 1.170 a 1.350 circa
Seronetta	di ha 8,70 circa	quota: da 1.075 a 1.120 circa


Sono esclusi dalla concessione tutti i fabbricati presenti a Seronetta

- ex casara e ripostiglio Fg. X Part. 35 Cat. A04 Cl. 4 vani 6
- stallone Fg. X Part. 38 Cat. C06 Cl. 1 mq. 111.

La malga è allacciata alla rete elettrica. Spetterà al concessionario subentrare nel contratto con l'azienda fornitrice del servizio.

La malga non è allacciata al pubblico acquedotto, ma è dotata di vasca di accumulo per l'acqua piovana interrata a fianco del fabbricato principale che, previo sistema di allontanamento delle acque di prima pioggia, può essere utilizzata per la pulizia dei locali e per il lavaggio degli attrezzi impiegati nella lavorazione del latte. La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto idrico, compresi l'impianto di prima pioggia e l'impianto a raggi UVA per il trattamento dell'acqua, filtri, pompe ecc.. è a carico del concessionario, così come la manutenzione dell'impianto di smaltimento dei reflui, compresa la pulizia annuale delle vasche imhof, pozzetti e delle condotte di smaltimento.

Planimetria dei pascoli



2. CRITERI GENERALI DI GESTIONE DEL PASCOLO E DEI MANUFATTI

Nella attività di gestione del patrimonio silvo-pastorale, il Comune di Caltrano rispetta le leggi e norme nazionali e locali applicabili, al fine di ottenere un miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali. Pertanto persegue la prevenzione di qualsivoglia inquinamento e la risoluzione di ogni impatto negativo significativo sul territorio attraverso:

- la realizzazione di interventi volti alla razionale utilizzazione delle risorse agricole e forestali e al miglioramento dell'efficienza delle strutture produttive;
- la incentivazione ed il consolidamento delle imprese agricole;
- la pianificazione di interventi agro-zootecnici e silvo-pastorali secondo criteri di sostenibilità;
- la riduzione degli impatti negativi sul territorio generati dai concessionari e dai cantieri;
- la incentivazione ed il miglioramento della comunicazione con i vari soggetti operanti sul territorio;
- la sensibilizzazione dei soggetti concessionari alle tematiche ambientali.

Per quanto riguarda, in particolare, la concessione della malga in argomento, il concessionario avrà l'obbligo di rispettare tutte le leggi e le norme applicabili, sia nazionali che locali (*Legge 12 giugno 1962, n. 567, e successive modificazioni; Legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni; Legge 3 maggio 1982, n. 203, e successive modificazioni; art. 6 della Legge n. 228/2001; Disciplina tecnico economico per l'utilizzo dei pascoli montani - (L.R. 13.09.1978 n. 52 art. 25; del. G.R.V. n. 3125 del 16 novembre 2001) approvato con deliberazione della Giunta della Comunità Montana n. 14 del 9/04/2002 per la disciplina dei pascoli montani – oggetto dei contratti di concessione delle malghe, delle misurazioni del carico, della gestione degli animali, cotico ecc...e dei rapporti con i concessionari*).

Clausole in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari

L'affidamento della struttura rurale oggetto di presente bando verrà effettuato in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge n. 11 del 11/02/1971, così come modificato dall'art. 45, comma 1, della legge n. 203 del 03/05/1982, in particolare per quanto concerne le seguenti clausole:

- **durata della concessione;**
- **determinazione del canone di concessione;**
- **modalità di cessazione del contratto al termine del periodo stabilito;**
- **modalità e termini per l'esercizio del diritto di prelazione da parte del concessionario uscente ai sensi dell'art. 4-bis della Legge n. 203/1982.**

Dovrà inoltre perseguire:

- il risparmio delle risorse energetiche e dei consumi idrici;
- l'impiego di soluzioni tecnologiche atte a contenere gli impatti ambientali;
- la limitazione dell'impiego di prodotti pericolosi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- la minimizzazione della produzione di rifiuti e l'aumento della frazione riciclabile.

3. CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA MALGA

Utilizzo della malga: la malga sarà concessa per l'allevamento di bestiame costituito da **bovini**.

Sono ammessi bovini da latte, bovini da carne e inoltre:

- equini, ovini, caprini fino ad un massimo del **10%** del carico;
- tori da riproduzione fino ad un massimo del **5%** del carico.

Nella malga può essere effettuata la **lavorazione e trasformazione del latte** e, stante la particolare vocazione ricettiva della struttura, vi può essere esercitata **attività agrituristica**, con somministrazione di pasti e spuntini, durante i mesi di monticazione.

Durata della concessione: anni 6 (dal 1.05.2019 al 31.10.2024).

Il periodo annuale di utilizzo della malga inizia il 1° maggio e termina il 31 ottobre, mentre la monticazione del bestiame inizia il giorno 1° giugno e termina il 30 settembre di ciascun anno.

La concessione cesserà di diritto e di fatto alla scadenza della durata contrattuale, e cioè il 31.10.2024, senza bisogno di preavviso o disdetta.

Canone annuo minimo richiesto: € 16.500,00 (sedicimilacinquecento/00) così calcolato:

Descrizione	Carico UBA	Importo canone	Corrispondente a
Serona	45	€ 11.000,00	€ 244,44/ha
Seronetta	13	€ 2.000,00	€ 153,84/ha
Eventuale attività agrituristica	/	€ 3.500,00	
Totali	58	€ 16.500,00	

Il canone annuo sarà rivalutato annualmente, se in aumento, in base alla variazione assoluta, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'ISTAT e pubblicato sul sito web ufficiale (<http://www.istat.it/it/archivio/30440>). A tal fine varrà il riferimento tra la base dell'anno precedente (fatta 100) ed il coefficiente di raccordo per il mese di giugno dell'anno corrente.

Risoluzione di diritto della concessione-contratto

Al fine di evitare un' ulteriore riduzione della superficie a pascolo, tra le cause di risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, della concessione-contratto rientra il mancato rispetto dell'obbligo da parte del concessionario, di mantenere inalterata la superficie pascoliva, determinata in **38,90** ha (pascolo Serona ha 30,20 – Pascolo Seronetta ha 8,70).

La verifica della superficie a pascolo verrà effettuata *attraverso perizia asseverata del tecnico assestatore*.

Soggetti partecipanti: Alla procedura aperta possono partecipare:

1. **imprenditori agricoli professionali**, singoli o associati, ai sensi del Decreto Legislativo 29.03.2004 n. 99 e successive modifiche e/o integrazioni. (Ispettorato Regionale per l'Agricoltura), iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura e che non presentino motivi di inidoneità alla conduzione di malghe (Servizio Forestale Regionale).

Il venir meno, per qualsiasi motivo, ad una o più dei requisiti sopra indicati comporta la risoluzione di diritto della concessione-contratto.

Nel caso di partecipazione in forma associata, ciascun imprenditore dovrà possedere singolarmente i requisiti di partecipazione dell'impresa singola. Il venir meno, per qualsiasi motivo, di tali requisiti comporta la risoluzione di diritto della concessione contratto;

Deposito cauzionale DEFINITIVO richiesto: una annualità del canone concessorio.

La cauzione definitiva deve essere versata mediante bonifico bancario presso il Tesoriere comunale - UNICREDIT Banca S.p.A. - Agenzia di Caltrano - Codice IBAN oppure mediante polizza fideiussoria bancaria.

Altre condizioni di utilizzo della malga

1.L'utilizzo della malga dovrà essere effettuato nel rispetto del disciplinare tecnico-economico approvato dalla Comunità Montana "Dall'Astico al Brenta" con delibera della propria Giunta n. 14 del 9.04.2002, in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 428 del 13.02.1997, della normativa generale che regola tale settore e del codice di Buona Pratica Agricola, nonché degli usi e delle consuetudini locali.

2.La destinazione d'uso prevalente sarà quella di **pascolo bovino**; l'allevamento di specie diverse da quelle indicate dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal concedente, secondo i limiti di cui al punto 3 del presente bando.

3.Il **carico massimo** consentito sarà di **58 U.B.A (+/- 5%)** secondo le tabelle di ragguglio e relative tolleranze previste dal "Disciplinare"; ogni variazione del carico massimo consentito dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzata dal concedente e dall'Unità Operativa Forestale Ovest di Vicenza.

4. Il concessionario è tenuto a caricare la malga con bestiame di sua proprietà. La **percentuale minima di proprietà** è pari al **50% del carico** consentito.

5. Il bestiame monticato dovrà essere custodito in condizioni di sicurezza. Sono a carico del concessionario tutte le azioni e misure da adottare per la prevenzione dalla predazione da grandi carnivori e/o cani randagi degli animali al pascolo, nonché per la salvaguardia del bestiame stesso da danni provocati dal traffico veicolare. In particolare il concessionario dovrà dotare la malga di adeguate recinzioni (per esempio elettrificate) per la custodia e la protezione degli animali nelle ore notturne. Il concessionario non potrà in alcun caso richiedere risarcimenti al Comune di Caltrano per danni causati da predatori o da veicoli in transito al proprio bestiame. La mancata o inadeguata adozione delle misure di prevenzione potrà essere motivo di risoluzione della concessione. Il Comune rimane a disposizione del concessionario per assistenza tecnica e consulenza in materia di difesa e prevenzione degli animali da grandi carnivori e/o cani randagi.

- E' vietato il pascolo e lo stazionamento prolungato del bestiame in appezzamenti circoscritti e ristretti, vicino a strade e sentieri nonché all'interno del bosco e nelle aree prative non concesse.
- I pascoli saranno consegnati nello stato in cui si trovano.
- Il concessionario è **obbligato** ad eseguire annualmente l'**estirpazione dal pascolo delle piante infestanti** prima che producano il seme, il taglio in prefioritura di ortiche e veratro ovvero altre specie infestanti, la pulizia e la **manutenzione delle pozze di abbeveraggio esistenti**, la **disinfezione dei depositi di acqua potabile**, la manutenzione delle recinzioni, ecc., così come previsto dal "Disciplinare". Ad ogni inizio stagione, in occasione della consegna della malga, saranno stabiliti e quantificati gli interventi di manutenzione e di miglioramento che il concessionario dovrà eseguire a proprio carico: annualmente andrà effettuata la manutenzione straordinaria, ovvero il taglio di arbusti e di rinnovazione forestale, su almeno 1/5 della superficie dell'alpeggio.
- Il concessionario è tenuto a provvedere allo svuotamento della vasca a tenuta che raccoglie gli scarichi dell'abitazione presso lo Stallone ed al regolare smaltimento del suo contenuto.
- I rifiuti di qualsiasi natura dovranno essere obbligatoriamente trasportati e depositati nei punti di raccolta autorizzati. Il concessionario che usufruisce del servizio di raccolta RSU organizzato dal Comune in zona montana è tenuto a pagare la relativa tassa per il periodo di utilizzo.
- Qualsiasi opera di carattere straordinario che il concessionario intenderà eseguire, dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzata dal concedente.
- La malga **non** può essere né in tutto, né in parte subaffittata o sub concessa, **ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 della Legge 11.02.1971, n. 11**, pena la revoca della concessione.
- Le attrezzature, gli impianti mobili, se non in dotazione alla malga al momento della consegna, ed eventuali oneri per i servizi in rete, rimarranno rispettivamente di proprietà o a carico del concessionario.
- Per il fabbisogno di combustibile della malga, compresa la lavorazione del latte in malga per l'intera stagione monticatoria (lavorazione svolta continuativamente per almeno la metà dei giorni di monticazione) è concesso un quantitativo annuale di legna da ardere, proveniente da conifere, nocciolo e salicome (piante vive e/o morte) che sarà assegnata da un tecnico incaricato dall'amministrazione comunale nel patrimonio silvopastorale di Caltrano, preferibilmente nell'ambito della particella malghiva (n. 61), ed il cui prelievo (taglio, esbosco e trasporto) sarà a carico del concessionario.

Il quantitativo annuale assegnato sarà di:

- 1 q.le/UBA in caso di lavorazione del latte ed utilizzo della legna per la preparazione della cagliata, con un massimo di 50 q.li/anno;
- 0,5 q.li/UBA in caso di lavorazione del latte ed utilizzo del gas per la preparazione della cagliata, con un massimo di 25 q.li/anno;
- 0,2 q.li/UBA in caso di mancata lavorazione del latte.

Nel quantitativo assegnato rientreranno anche le piante arbustive tagliate per la manutenzione del pascolo.

➤ Il concessionario può aderire all'iniziativa annuale di promozione turistica e dei prodotti lattiero caseari organizzata dal Comune di Caltrano, denominata "**Visita Malghe**", programmata, di norma, nell'ultimo sabato di agosto, mettendo a disposizione ed aprendo agli ospiti del Comune i locali della malga per una visita degli stessi.

Riduzioni del canone di concessione

Il canone di concessione potrà essere ridotto annualmente nelle misure sotto indicate, qualora il concessionario effettui le seguenti attività:

- sola produzione continuativa del latte in malga con vendita dello stesso per l'intera stagione, impiegando almeno la metà del carico zootecnico: riduzione del 10%;
- produzione continuativa del latte in malga e trasformazione dello stesso in formaggi e latticini, impiegando almeno la metà del carico zootecnico: riduzione del 20%;

Le riduzioni non saranno riconosciute qualora, a seguito degli accertamenti che saranno effettuati dal personale di vigilanza, non risultassero soddisfatte le condizioni sopra indicate;

- adesione all'iniziativa promossa dal Comune denominata "Visita malghe" con apertura dei locali agli invitati e messa a disposizione di prodotti per ristoro: riduzione del 2%.

Contratto di concessione

La concessione sarà regolata da apposita convenzione-contratto (schema allegato al presente bando -**All. 4-** a formarne parte integrante) che disciplinerà in modo dettagliato tutte le condizioni e prescrizioni necessarie alla conduzione della malga. La stipula del contratto-concessione avverrà con l'assistenza delle organizzazioni sindacali di categoria delle parti contraenti.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento la concessione e risolvere il contratto, anche con effetto immediato, per preminenti motivi di pubblico interesse e di esercizio dell'uso civico, dandone avviso al concessionario a mezzo raccomandata a/r. o PEC.

Sono fatti salvi i diritti di terzi.

Il contratto verrà redatto nella forma pubblica amministrativa e sarà pertanto soggetto a registrazione.

Le spese di segreteria sono stimate in € 500,00 alle quali vanno aggiunte le spese di registro (valore contratto x 2% es.: € 16.500 x 6 anni = € 83.700 x 2% = € 1.980,00) e l'imposta di bollo.

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Si invitano gli interessati alla gara a presentare offerta al Comune di Caltrano – Piazza Dante, 8 – 36030 - Caltrano (VI).

Le offerte dovranno pervenire alla sede indicata **entro e non oltre le ore 12.00** del giorno **lunedì 11 FEBBRAIO 2019.**

Saranno escluse dalla gara le offerte che perverranno oltre tale data (non farà fede la data del timbro postale).

Il plico contenente l'offerta, chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all'esterno la dicitura "**Offerta per la concessione della malga denominata "Malga SERONA"**" dovrà contenere al suo interno la seguente documentazione:

Busta n. 1, chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno la dicitura: "**Malga SERONA - Documentazione Amministrativa**".

Busta n. 2, chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno la dicitura: "**Malga SERONA - Offerta Economica**".

In ciascuna busta dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati:

Busta n. 1 – Documentazione Amministrativa

A. Apposita istanza di partecipazione e dichiarazione, resa dal Legale Rappresentante dell'azienda concorrente compilando il modulo allegato 1) al presente bando, debitamente sottoscritta, con firma autenticata ovvero con firma non autenticata ma accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, con indicate le complete generalità del dichiarante ed il titolo legittimante la rappresentanza dell'azienda, nella quale, sotto la propria responsabilità, egli dichiara quanto segue:

- che l'azienda è regolarmente iscritta al Registro delle imprese agricole di cui all'art. 2 del D. Lgs. 18.05.2001, n. 228, presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di _____;

- che a carico dell'azienda non risulta pendente nessuna procedura di fallimento o di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, né è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- che non sussistono a proprio carico, né dei propri conviventi, procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31.05.1965, n. 575;
- di non essersi trovato, nel corso dell'ultimo quinquennio, con riferimento alla data di pubblicazione del bando di gara oggetto di affidamento, in condizioni di risoluzione di contratto con amministrazioni pubbliche a causa di inadempimenti contrattuali;
- di non essersi trovato, nel corso dell'ultimo quinquennio, con riferimento alla data di pubblicazione del bando di gara oggetto di affidamento, in situazioni di contenzioso con l'Amministrazione affidante;
- di non essere incorso in inadempimenti contrattuali o in ripetute sanzioni amministrative per violazione di obblighi inerenti la corretta gestione di malghe;
- che l'azienda non è incorsa in sanzioni amministrative comminate da Organismi di vigilanza e controllo per violazioni alle norme igienico-sanitarie inerenti alla corretta gestione di malghe oppure di essere in regola con i pagamenti delle sanzioni amministrative comminate da Organismi di vigilanza e controllo per violazioni alle norme igienico-sanitarie inerenti alla corretta gestione di malghe;
- di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente, tutte le condizioni indicate sia nel bando di gara che nel disciplinare tecnico-economico approvato dalla Comunità Montana "Dall'Astico al Brenta" con delibera della propria Giunta n. 14 del 9.04.2002, in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 428 del 13.02.1997 e di attenersi alla normativa generale che regola tale settore ed al codice di Buona Pratica Agricola, nonché agli usi e consuetudini locali;
- di aver preso atto che la superficie in concessione indicata nel bando di gara pubblicato non è probatoria dell'effettiva area pascolabile né di quella computabile ai fini di eventuali dichiarazioni o istanze prodotte dal concessionario, e che pertanto la concessione è a corpo e non a misura, ed è compito esclusivo del concessionario stabilire e/o calcolare l'effettiva superficie a pascolo ai fini di eventuali domande di contributo e/o a qualsiasi altro fine;
- di impegnarsi a stipulare il contratto di concessione con clausole in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, e con l'assistenza di una delle organizzazioni provinciali di categoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge n. 11 del 11/02/1971, come modificato dall'art. 45, comma 1, della legge n° 203 del 03/05/1982;
- di essere a perfetta conoscenza, perché recatosi sul posto in sopralluogo ed aver preso conoscenza diretta, dello stato, delle caratteristiche nonché delle condizioni in fatto ed in diritto in cui si trovano attualmente le strutture ed i fabbricati che compongono Malga Fondi e di averne tenuto conto all'atto della formulazione dell'offerta;
- che l'azienda è regolarmente iscritta all'I.N.A.I.L. sede di _____ pos. _____ e all' I.N.P.S. sede di _____ pos. _____ e che la medesima è in regola con gli obblighi derivanti dai versamenti dei contributi previdenziali dovuti ai sensi di legge;
- che l'azienda è in regola con gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;
- che l'azienda non è incorsa nei due anni precedenti alla data della gara nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D. Lgs. 25.7.1998, n. 286 sull'immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
- che l'azienda non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in base alla legge 12.03.1999, n. 68, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici, *oppure* che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle norme previste dalla legge 12.3.1999, n. 68;
- che non sussistono rapporti di controllo con altre aziende concorrenti alla medesima gara determinati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, del Codice Civile;
- di avere in proprietà, alla data della presente domanda di partecipazione, n. _____ capi bovini, pari ad almeno al 50% del carico, (allegare libro di stalla o certificati sanitari)
- () di esercitare **in malga la lavorazione e trasformazione del latte;**
ovvero
() di non esercitare in malga la lavorazione e trasformazione del latte;
 () di avvalersi della **facoltà** di esercitare **l'attività agrituristica**, con somministrazione di pasti e spuntini, durante i mesi di luglio ed agosto.
oppure
 () di non avvalersi della **facoltà** di esercitare **l'attività agrituristica**, con somministrazione di pasti e spuntini, durante i mesi di luglio ed agosto.

NOTA: la dichiarazione dovrà essere, pena l'esclusione, corredata da idonea documentazione attestante il possesso del requisito (**registro di stalla e/o certificati sanitari**). In caso di raggruppamento di imprese la dichiarazione di cui sopra dovrà essere presentata da ciascuna impresa raggruppata.

In caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo le imprese raggruppate devono produrre mandato speciale unitario irrevocabile, con rappresentanza, ad una di esse, indicata quale impresa capogruppo, redatto in forma di atto pubblico.

B. In caso di esercizio dell'attività di agriturismo:

Documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività agrituristica ovvero:

– possesso, per quanti lavoreranno nell'agriturismo, del **libretto di idoneità sanitaria-**

– **iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici;**

– attestazione di **frequenza, da parte del preposto, ai corsi di formazione** previsti dalla legge regionale.

La dichiarazione andrà resa utilizzando il modulo allegato 2) al presente bando.

C. Cauzione provvisoria - di Euro **330,00** (euro trecentotrenta/00), pari al 2% dell'importo a base di gara da prestarsi in contanti o tramite assegno circolare intestato al comune di Caltrano ovvero mediante versamento effettuato presso la TESORERIA COMUNALE – UNICREDIT BANCA S.P.A. – AGENZIA DI CALTRANO (causale: cauzione provvisoria asta malga Serona) – CODICE IBANI: **IT71G0200860220000002791641.**

Busta n. 2 - Offerta Economica:

Proposta di canone di concessione annuo pari o in aumento rispetto al canone posto a base di gara, espresso in cifre ed in lettere, sottoscritta dal legale rappresentante, redatta utilizzando il modulo allegato 3) e regolarizzata ai fini dell'imposta di bollo.

In caso di raggruppamento di imprese l'offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti i rappresentanti legali delle imprese partecipanti al raggruppamento.

Il concorrente si impegnerà a mantenere valida e vincolante la proposta di canone per 120 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il **criterio dell'offerta più elevata** ovvero a favore del concorrente la cui offerta risulti la più alta tra quelle presentate e comunque superiore al prezzo a base di gara.

Le offerte verranno valutate dalla Commissione di gara, in seduta pubblica, presso il Comune di Caltrano, il giorno **LUNEDI' 11 FEBBRAIO 2019 alle ore 17:30** e si svolgeranno in seduta pubblica.

Nel caso in cui la l'offerta superi il 20% dell'importo posto a base di gara, il Comune valuterà la congruità dell'offerta in relazione ai canoni di concessione di malghe simili praticati nell' area montana.

L'amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare il contratto anche in presenza di una sola offerta valida, come pure di non aggiudicarlo qualora le offerte non vengano ritenute soddisfacenti, nonché **di ricorrere alla procedura negoziata nel caso in cui la procedura aperta vada deserta.**

Si precisa infine che nulla è dovuto ai concorrenti partecipanti alla gara, neppure a titolo di rimborso spese, per la presentazione dell'offerta.

Per eventuali chiarimenti o informazioni è possibile contattare l'Ufficio Tecnico Comunale nella persona del Responsabile del Settore geom. Loris Sandonà, tel. 0445-892866

– mail lavori@comune.caltrano.vi.it

6. DIRITTO DI PRELAZIONE

Al fine di consentire al precedente concessionario l'esercizio del diritto di prelazione di cui all'art. 4-bis della L. 203/1982 (introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 228/2001), gli sarà comunicata l'offerta che ha ottenuto l'aggiudicazione provvisoria, a mezzo raccomandata A.R., o a mezzo PEC,, entro 5 giorni dalla seduta di gara. **Nel termine di 15 (quindici) giorni** dal ricevimento di tale comunicazione, l'interessato potrà esercitare il diritto di prelazione, mediante trasmissione al Comune, con le stesse modalità sopra indicate per la partecipazione alla gara, un'offerta che

contenga condizioni uguali o migliori di quelle dell'offerta aggiudicata in via provvisoria. In tal caso, si procederà all'aggiudicazione definitiva a favore del concessionario uscente che ha esercitato la prelazione. Altrimenti, in ipotesi di mancato esercizio della prelazione nei termini e con le modalità sopra indicate, la concessione della malga sarà affidata all'aggiudicatario provvisorio.

CLAUSOLE ESPRESSE DI ESCLUSIONE

Si procederà all'esclusione dalla gara nei seguenti casi:

- nel caso in cui non sia prodotta la cauzione provvisoria nella misura prevista dal bando (2% dell'importo a base di gara) e secondo le modalità suindicate, cioè in contanti oppure mediante assegno circolare oppure bonifico bancario;
- qualora risulti incompleta l'istanza di partecipazione;
- qualora l'impresa non sia in possesso delle qualificazioni e dei requisiti necessari indicati nel presente bando;
- in caso di mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione e della proposta di offerta;
- in caso di mancata produzione del documento di identità;
- nel caso in cui l'offerta rechi abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo del canone di concessione offerto;
- qualora il plico contenente l'offerta e la documentazione a corredo non risulti pervenuto o a mezzo del servizio postale statale ovvero con recapito autorizzato dallo stesso servizio postale, oppure per posta celere o ancora tramite corriere espresso o sul quale non sia apposta la scritta indicante la specificazione della gara.

AGGIUDICAZIONE – GARANZIE - CONTRATTO

L' imprenditore agricolo che risulterà aggiudicatario dovrà far pervenire, nel termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla richiesta, la documentazione idonea ad attestare il possesso dei requisiti richiesti.

Lo stesso è obbligato a stipulare il contratto nella forma pubblica amministrativa entro il termine di 10 giorni (dieci giorni) dalla data di comunicazione dell'invito alla sottoscrizione del medesimo che sarà formulato nei 30 (trenta) giorni successivi decorrenti dalla data di aggiudicazione.

Prima della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà provvedere al versamento dell'importo relativo alle spese contrattuali che saranno richieste mediante apposita comunicazione e della cauzione definitiva nelle modalità previste dal presente bando.

La cauzione definitiva dovrà essere versata mediante bonifico bancario oppure garantita con polizza fideiussoria bancaria.

In caso di inadempienza dell'aggiudicatario per quanto riguarda il pagamento del canone di concessione, la mancata produzione dei documenti o delle certificazioni richiesti successivamente alla aggiudicazione o stipulazione del contratto l'Amministrazione potrà incamerare la cauzione e procedere all'aggiudicazione ad altro imprenditore agricolo partecipante che segua l'aggiudicatario nella graduatoria di gara.

I depositi cauzionali provvisori dei partecipanti alla gara non aggiudicatari verranno restituiti a seguito dell'aggiudicazione definitiva.

RECESSO

E' in facoltà del concessionario dare disdetta del presente contratto entro il 31 ottobre dell'anno precedente alla stagione di montificazione. Il concessionario dichiara all'uopo di obbligarsi a riconsegnare le malghe al Comune alla sua naturale scadenza, libera da persone e cose, rinunciando a far valere ogni e qualsiasi diritto di sorta per sé e per i suoi aventi causa, trattandosi di accordo in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari.

In caso di recesso dopo il 1° anno della durata contrattuale, il concessionario, al momento della richiesta, dovrà versare al Comune il 10% del canone annuale; mentre in caso di recesso negli anni successivi, il concessionario dovrà versare, al momento della richiesta, al Comune il 5% del canone annuale.

Il mancato versamento condiziona lo svincolo della cauzione definitiva.

In caso di recesso l'Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione, per gli anni mancanti alla durata contrattuale, ad altro imprenditore agricolo partecipante che segua l'aggiudicatario nella graduatoria di gara.

NORME FINALI

Ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90 e successive modifiche, si informa quanto segue:

- per quanto concerne il procedimento inerente la gara pubblica in trattazione, il responsabile è il geom. Loris Sandonà, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Caltrano, tel 0445-892866 mail: **lavori@comune.caltrano.vi.it**;

- L'autorità incaricata a presiedere la gara pubblica è il Segretario Comunale, tel 0445-891043.

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Titolare del trattamento è il Comune di Caltrano. Si fa rinvio al Regolamento UE 2016/679 ed al D. Lgs. 196/2003, modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

Il Responsabile del Settore Tecnico
geom. Loris Sandonà
FIRMATO DIGITALMENTE

Affidamento in concessione della struttura rurale
"MALGA SERONA" ed annessi terreni ad uso pascolo
 di proprietà del **COMUNE DI CALTRANO**

Marca da bollo
 € 16,00

ISTANZA E DICHIARAZIONI

prodotte ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000

Il sottoscritto _____
 nato a _____ il _____
 residente a _____ via _____
 in qualità di titolare, legale rappresentante, altro _____
 della ditta _____
 con sede a _____ via _____
 P.IVA _____ C.F. _____

in riferimento alla **procedura aperta** per la "CONCESSIONE DELLA STRUTTURA RURALE DI **MALGA SERONA** ED ANNESSI TERRENI AD USO PASCOLO 2019-2024" chiede di poter partecipare alla gara per la concessione della struttura rurale suindicata e contestualmente, consapevole delle sanzioni stabilite per le dichiarazioni mendaci dall'art. 496 del Codice Penale,

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 consapevole delle conseguenze e sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle altre conseguenze previste dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici, assumendosene la piena responsabilità,

a) di avere il potere di rappresentanza della società concorrente in forza:

- della diretta titolarità della società;
 dello Statuto della Società datato _____;
 del verbale del Consiglio di Amministrazione in data _____;
 (altro) _____;

b) di essere pienamente capace a contrarre e di non aver riportato condanne penali che comportino la perdita o la sospensione di tale capacità;

c) di non essere stato interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuni di tali stati;

d) che l'azienda agricola rappresentata ha forma di:

- ditta individuale;
 società a responsabilità limitata;
 società in nome collettivo;
 cooperativa;
 (altro) _____;

ha sede legale in _____ (Prov. ____)

Via _____ n. ____, partita IVA _____, Codice Fiscale _____ e che i legali rappresentanti sono, oltre al sottoscritto dichiarante, anche i Signori:

_____ nato a _____ (Prov. ____)
il ___/___/___ quale _____;
_____ nato a _____ (Prov. ____)
il ___/___/___ quale _____;

e) che la società è regolarmente iscritta al Registro delle imprese agricole di cui all'art. 2 del D.Lgs. 18.05.2001, n. 228, presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____;

f) che a carico dell'azienda non risulta pendente nessuna procedura di fallimento o di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, né è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

g) che non sussistono a proprio carico, né dei propri conviventi, procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31.05.1965, n. 575;

h) di non essersi trovato, nel corso dell'ultimo quinquennio, con riferimento alla data di pubblicazione del bando di gara oggetto di affidamento, in condizioni di risoluzione di contratto con amministrazioni pubbliche a causa di inadempimenti contrattuali;

i) di non essersi trovato, nel corso dell'ultimo quinquennio, con riferimento alla data di pubblicazione del bando di gara oggetto di affidamento, in situazioni di contenzioso con Amministrazioni affidanti;

j) di non essere incorso in inadempimenti contrattuali o in ripetute sanzioni amministrative per violazione di obblighi inerenti la corretta gestione di malghe;

k) che l'azienda non è incorsa in sanzioni amministrative comminate da Organismi di vigilanza e controllo per violazioni alle norme igienico-sanitarie inerenti alla corretta gestione di malghe oppure di essere in regola con i pagamenti delle sanzioni amministrative comminate da Organismi di vigilanza e controllo per violazioni alle norme igienico-sanitarie inerenti alla corretta gestione di malghe;

l) di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente, tutte le condizioni indicate sia nel bando di gara che nel disciplinare tecnico-economico approvato dalla Comunità Montana "Dall'Astico al Brenta" con delibera della propria Giunta n. 14 del 9.04.2002, in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 428 del 13.02.1997 e di attenersi alla normativa generale che regola tale settore ed al codice di Buona Pratica Agricola, nonché agli usi e consuetudini locali;

m) di aver preso atto che la superficie in concessione indicata nel bando di gara pubblicato non è probatoria dell'effettiva area pascolabile né di quella computabile ai fini di eventuali dichiarazioni o istanze prodotte dal concessionario, e che pertanto la concessione è a corpo e non a misura, ed è compito esclusivo del concessionario stabilire e/o calcolare l'effettiva superficie a pascolo ai fini di eventuali domande di contributo e/o a qualsiasi altro fine;

n) di impegnarsi a stipulare il contratto di concessione con clausole in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, e con l'assistenza di una delle organizzazioni provinciali di categoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge n. 11 del 11/02/1971, come modificato dall'art. 45, comma 1, della legge n° 203 del 03/05/1982;

o) di essere a perfetta conoscenza, perché recatosi sul posto in sopralluogo ed aver preso conoscenza diretta, dello stato, delle caratteristiche nonché delle condizioni in fatto ed in diritto in cui si trovano attualmente le strutture ed i fabbricati che compongono Malga Serona e di averne tenuto conto all'atto della formulazione dell'offerta;

p) che l'azienda è regolarmente iscritta all'I.N.A.I.L. sede di _____ pos. _____ e all' I.N.P.S. sede di _____ pos. _____ e che la medesima è in regola con gli obblighi derivanti dai versamenti dei contributi previdenziali dovuti ai sensi di legge;

q) che l'azienda è in regola con gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;

r) che la società non è incorsa nei due anni precedenti alla data della gara nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D.Lgs.25.7.1998, n. 286 sull'immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori;

s) che l'azienda non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in base alla legge 12.03.1999, n. 68, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici,

oppure

che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle norme previste dalla legge 12.3.1999, n. 68;

t) che non sussistono rapporti di controllo con altre società concorrenti alla medesima gara determinati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, del Codice Civile;

u) di avere in proprietà, alla data della presente domanda di partecipazione, n. _____ capi bovini, pari ad almeno al 50% del carico, (**allegare libro di stalla o certificati sanitari**).

v) () di esercitare **in malga la lavorazione e trasformazione del latte;**
ovvero

() di **non esercitare in malga la lavorazione e trasformazione del latte;**

z) () di avvalersi della **facoltà di esercitare l'attività agrituristica, con somministrazione di pasti e spuntini, durante i mesi di luglio ed agosto.**

oppure

() di **non avvalersi della facoltà di esercitare l'attività agrituristica, con somministrazione di pasti e spuntini, durante i mesi di luglio ed agosto.**

_____, li _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE ¹

NOTA: *la dichiarazione dovrà essere, pena l'esclusione, corredata da idonea documentazione attestante il possesso del requisito (**registro di stalla e/o certificati sanitari**). In caso di raggruppamento di imprese la dichiarazione di cui sopra dovrà essere presentata da ciascuna impresa raggruppata.*

¹ *Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La mancanza della fotocopia del documento di identità è causa di esclusione*

Affidamento in concessione della struttura rurale
 “MALGA SERONA” ed annessi terreni ad uso pascolo
 di proprietà del **COMUNE DI CALTRANO**

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI PER ESERCIZIO ATTIVITA' DI AGRITURISMO

Il sottoscritto _____
 nato a _____ il _____
 residente a _____ via _____
 in qualità di titolare, legale rappresentante, altro _____
 della ditta _____
 con sede a _____ via _____
 P.IVA _____ C.F. _____

in riferimento alla procedura aperta per la “CONCESSIONE DELLA STRUTTURA RURALE DI **MALGA SERONA** ED ANNESSI TERRENI AD USO PASCOLO 2018-2023”, consapevole delle sanzioni comminate per le dichiarazioni mendaci dall’art. 496 del Codice Penale,

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle conseguenze e sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle altre conseguenze previste dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici, assumendosene la piena responsabilità,

- che i sig.ri _____
 che collaborano o saranno occupati per l'attività agrituristica in malga sono in possesso del **libretto di idoneità sanitaria**;
 di essere iscritto **all’elenco degli operatori agrituristici dalla data del _____**;
 che il preposto sig. _____ ha frequentato i necessari **corsi di formazione** previsti dalla legge regionale;

_____, li _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE ¹

¹ Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La mancanza della fotocopia del documento di identità è causa di esclusione

Affidamento in concessione della struttura rurale
"MALGA SERONA" ed annessi terreni ad uso pascolo
 di proprietà del **COMUNE DI CALTRANO**

Marca da bollo
 € 16,00

OFFERTA ECONOMICA

Il Sottoscritto _____
 nato a _____ PR _____ il _____ e residente a _____
 in Via _____ n. ____ C.F. _____
 Partita I.V.A. n. _____
 in qualità di titolare, legale rappresentante, altro _____
 della ditta _____
 con sede a _____ via _____
 P.IVA _____ C.F. _____

offre il seguente canone annuo di concessione:

Descrizione	Importo canone
Serona	
Seronetta	
Attività agrituristica	
Totale	

- Euro _____ dicasi € _____ (in cifre);
 / _____ (in lettere).

Il sottoscritto si impegna a mantenere valida e vincolante l'offerta per 120 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Firmato

Luogo e data

ALLEGATO 4

**COMUNE DI CALTRANO
PROVINCIA DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA**

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA STRUTTURA RURALE "MALGA SERONA" ED ANNESSI TERRENI AD USO PASCOLO SITA NEL PATRIMONIO SILVO-PASTORALE DEL COMUNE DI CALTRANO (VI)

n° _____ rep

L'anno duemiladiciannove, il giorno _____ del mese di _____ (___/___/2019), in Caltrano (VI) presso la Sede Municipale – Piazza Dante n. 8. _____
Avanti a me _____, Segretario Generale del Comune di Caltrano, autorizzato a rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett. C) del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, non assistito dai testimoni, la cui presenza non è stata richiesta da me, Ufficiale rogante, né dalle parti comparenti, le quali sanno e possono leggere e scrivere, si sono personalmente costituiti i Signori:

Da una parte:

A) Loris Sandonà, nato a Caltrano (VI) il 7/05/1957, il quale interviene nel presente atto non per sé, ma nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico del **COMUNE DI CALTRANO**, autorizzato alla stipulazione del presente atto dal vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e in forza del decreto del Sindaco in data 27.05.2014 prot. 2001 e domiciliato, per la funzione esercitata, presso il Comune di Caltrano, Piazza Dante n. 8, codice fiscale 84000910244, che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "Comune";

b) _____ nato a _____ (___) il _____, C.F. _____, funzionario dell'organizzazione Coldiretti di _____ che interviene in questo atto quale rappresentante sindacale del Comune di Caltrano.

Dall'altra parte: -

a) _____, nato a _____ (___), il _____, residente a _____ (___), in via _____ n. __, C.F. _____, legale rappresentante dell'azienda _____ p. IVA _____ che nel proseguimento dell'Atto sarà chiamato per brevità anche "concessionario".

b) _____ nato a _____ (___) il _____, C.F. _____, funzionario dell'organizzazione _____ di _____ che interviene in questo atto quale rappresentante sindacale del sig. _____.

Detti Comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale:

premesse

- che tra i beni patrimoniali indisponibili del Comune di Caltrano, rientra il complesso pascolivo denominato "**Malga Serona**";
- che il territorio in argomento è sempre stato caratterizzato dall'unitarietà e omogeneità sia sotto l'aspetto agro zootecnico che ambientale;
- che, con determinazione _____ veniva disposto di dare in concessione, a seguito di indizione di gara mediante il sistema della procedura aperta, la suddetta malga;
- che, a seguito dello svolgimento della gara, la concessione della predetta malga è stata assegnata a _____;
- che il Comune di Caltrano ritiene di farsi assistere nella stipula del presente contratto dall'organizzazione di categoria ed in particolare dal sig _____ della Coldiretti;
- che il concessionario ritiene di farsi assistere nella stipula del presente contratto dall'organizzazione di categoria ed in particolare dal sig _____ dell'Associazione _____

Tutto ciò premesso, tra le parti, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

Il Comune di Caltrano affida in concessione a _____ la struttura rurale denominata "Malga Serona", come unico ed omogeneo comprensorio pascolivo, catastalmente censito come segue:

Comune di Caltrano

MALGA SERONA

Particella	Fg	Mappale	Superficie catastale	Qualità pascolo	Note	Sup. malga	SAU
			mq			mq.	mq.
61a	6	8	64.849	Incoltopr./Pascolo	AA: Incolto Pr. 58749 AB: Pascolo 5100	237	16
61a	9	11	46.780	Pascolo		67	58
61a	10	2	289	Area Rurale		99	
61a	10	3	172	Pascolo		172	174
61a	10	4	105	Pascolo		105	14
61a	10	5	186	Pascolo		186	186
61a	10	8	36	Pascolo		36	36
61a	10	9	280.640	Pascolo/Seminativo	AA: Seminativo 9300 mq AB: Pascolo 271340 mq	205.135	146.849
61a	10	11	46.605	Pascolo/Incolto pr.	AA: Pascolo 3400 mq AB: Incolto Prod. 43205 mq	395	15
61a	10	12	402.585	Pascolo/Pasc. Cesp.	AA: Pascolo 61000 mq AB: Pascolo cesp. 341585 mq	47.839	28.318
61a	10	13	12.240	Pascolo		871	694
61a	10	14	115.844	Pascolo		57.811	35.400
61a	10	30	94.071	Pascolo		93.209	90.240
61a	10	31	2.372	Ente Urbano	Malga Serona	2.372	
TOTALE						408.534	302.000

MALGA SERONETTA

Particella	Fg	Mappale	Superficie catastale	Qualità pascolo	Note	Sup. malga	SAU
			mq			mq.	mq.
61b	10	12	402.585	Pascolo/Pasc. Cesp.	AA: Pascolo 61000 mq AB: Pascolo cesp. 341585 mq	6.647	3.134
61b	10	15	22.293	Pascolo/Pasc. Cesp.	AA: Pascolo 3500 mq AB: Pascolo cesp. 18793 mq	1.166	31
61b	10	16	12.626	Pascolo/Seminativo	AA: Seminativo 1600 mq AB: Pascolo 11026 mq	2.282	1.053
61b	10	19	309	Pascolo		309	309
61b	10	22	49.450	Pascolo		42.107	33.835
61b	10	23	25.010	Pascolo		25.010	20.879
61b	10	24	140	Pascolo		140	140
61b	10	26	19.283	Pascolo		1.602	1.308
61b	10	27	140	Area Rurale	Pozza	140	
61b	10	29	244	Pascolo		244	244
61b	10	34	109.439	Pasc. Cesp.		19.782	8.750
61b	10	35	1.606	Ente Urbano	Seronetta	1.606	
61b	10	36	16.416	Pascolo		14.579	11.807
61b	10	38	242	Ente Urbano	Stallone Seronetta	242	
61b	10	39	18.987	Pascolo			5.510
TOTALE						129.866	87.000

Tale superficie è al lordo delle aree utilizzate per strade, sentieri, aree di sosta o attrezzate, cave, capanni per l'attività venatoria, pozze di abbeveraggio, pertinenze di fabbricati comunali ed eventualmente esistenti e le altre aree che il comune intende utilizzare per la realizzazione di opere pubbliche o manifestazioni (allargamenti stradali, aree di sosta o attrezzate etc.) e per l'accesso alle superfici boscate

La determinazione della superficie a pascolo è inoltre da intendersi del tutto indicativa e non può essere utilizzata per l'ottenimento di indennità o richieste di contributi vari. L'eventuale esatta determinazione della superficie a pascolo rimane ad esclusivo onere del concessionario.

Sono inclusi nella concessione i fabbricati esistenti all'interno del comprensorio pascolivo come sotto descritti:

C. Fabbricati del Comune di Caltrano (VI)

Sez. U Fg. X Part.IIa 31 sub. 2 - Cat. D10 (locali lavorazione latte, magazzini, depositi, rip., portico, wc, stalla...)
Part.IIa 31 sub. 3 - Cat. A04 Cl. 3 VANI 5 (abitazione) lavorazione,
Part.IIa 33 Cat. D10 (stallone)

con una superficie catastale complessiva di **0.23** ha circa compresa area pertinenza.

Le condizioni degli stabili sono buone.

Il pascolo si presenta in discrete condizioni, con pendenze mediamente modeste e si presta alla monticazione di bovini da latte .

Il tutto costituisce un corpo fondiario privo di recinzioni fisse, suddiviso in due pascoli distinti, collegati dalla **strada silvo-pastorale n. 10** sterrata:

Serona di ha 30,20 circa quota: da 1.170 a 1.350 circa

Seronetta di ha 8,70 circa quota: da 1.075 a 1.120 circa

Sono esclusi dalla concessione tutti i fabbricati presenti a Seronetta

- ex casara e ripostiglio Fg. X Part. 35 Cat. A04 Cl. 4 vani 6

- stallone Fg. X Part. 38 Cat. C06 Cl. 1 mq. 111

La malga viene concessa per l'allevamento di bestiame costituito da **bovini**;

Sono ammessi bovini da latte, bovini da carne e:

- equini, ovini, caprini fino ad un massimo del **10%** del carico;
- tori da riproduzione fino ad un massimo del **5%** del carico.

L'allevamento di specie diverse da quelle indicate dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal concedente.

E' fatto obbligo al Concessionario di utilizzare l'immobile in oggetto esclusivamente per lo svolgimento dell'attività per la quale viene concesso.

I beni vengono concessi nello stato in cui si trovano.

La malga è allacciata alla rete elettrica, ma non alla rete idrica. Spetterà al concessionario subentrare nel contratto con l'azienda fornitrice del servizio elettrico.

Per quanto non diversamente previsto dalla presente convenzione si applicano le norme regionali vigenti in materia, le disposizioni del disciplinare tecnico-economico approvato dalla Comunità Montana "Dall'Astico al Brenta" con delibera della propria Giunta n. 14 del 9.04.2002, in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 428 del 13.02.1997 e quelle del codice di Buona Pratica Agricola, nonché gli usi e consuetudini locali.

Art. 2 – Determinazione del carico

La monticazione è prevista esclusivamente con bovini. Il carico massimo consentito è fissato in **58** U.B.A. (+/- 5%), secondo le tabelle di ragguglio riportate nel Disciplinare Tecnico Economico Regionale. Sul carico ammissibile è consentita una tolleranza in più o in meno del 5%. Ogni variazione del carico massimo consentito dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzata dal Settore Servizio Forestale di Vicenza.

Il Concessionario è tenuto a caricare la Malga con bestiame di sua proprietà; la percentuale minima di proprietà è pari al 50% del carico consentito.

Art. 3 – Criteri di utilizzazione dei pascoli

Il concessionario è tenuto ad eseguire tutti gli interventi tecnico-agronomici necessari alla conservazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto dei limiti e indirizzi previsti dalle normative vigenti.

Il bestiame dovrà essere custodito in condizioni di sicurezza, evitando che il gregge o i cani possano rappresentare un pericolo per gli escursionisti di passaggio.

Il concessionario si impegna a pascolare l'intera superficie utilizzabile della malga compresa all'interno della particella 61 del PRF con l'obbligo di delimitare con recinzione amovibile l'intero perimetro dell'alpeggio;

Si dovrà evitare il pascolo nelle zone di forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia nonché lo stazionamento del bestiame in prossimità dei sentieri o laddove il cotico erboso presenti segni di danneggiamento.

Al concessionario viene riconosciuto il diritto di abbeverare gli animali utilizzando l'acqua delle esistenti pozze e cisterne presenti.

Il Concessionario dovrà adeguarsi alle pratiche ecocompatibili definite dalle azioni disposte dai regolamenti comunitari e di volta in volta applicabili.

In particolare, il concessionario prende atto che il Comune di Caltrano persegue gli obiettivi di miglioramento fondiario, promozione del territorio e di corretta gestione ambientale.

Per quanto riguarda, in particolare, la concessione dell'unità produttiva in oggetto, il concessionario, nell'esercizio della propria attività, avrà l'obbligo del rispetto di tutte le leggi e norme nazionali e locali vigenti e di quelle che dovessero essere successivamente emanate, con particolare riferimento ai seguenti aspetti ambientali:

- Il concessionario provvederà allo smaltimento dei rifiuti urbani, siano questi classificati pericolosi che non pericolosi, secondo le normative vigenti, avvalendosi del servizio di pubblica raccolta; per quanto attiene all'eliminazione dei rifiuti speciali, anch'essi classificati pericolosi o non pericolosi, si avvarrà di trasportatori e smaltitori regolarmente autorizzati. Egli avrà cura di non costituire stoccaggi di rifiuti all'interno della superficie demaniale, né di miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
- Nel caso di utilizzo di sostanze pericolose, il concessionario provvederà a conservare la scheda di sicurezza del prodotto ed avrà cura di indicare ai fornitori le più corrette regole di comportamento atte ad evitare inquinamenti nell'ambiente. Pertanto, il concessionario è tenuto a dotarsi ed utilizzare adeguati presidi per contenere la diffusione di tali sostanze in caso di emergenze quali sversamenti dovuti a rotture accidentali di serbatoi/contenitori o guasti delle attrezzature.
- Il concessionario presterà particolare cura, nell'esercizio della sua attività, al contenimento dei consumi energetici ed all'impiego di carburanti, provvedendo, pertanto, a tenere in buono stato d'uso macchine ed attrezzature varie impiegate, al fine di ottimizzare il rendimento dei motori e contenere le emissioni gassose derivanti in atmosfera. Anche per quanto riguarda l'utilizzo della risorsa acqua egli presterà particolare attenzione ad eliminare eventuali consumi inutili.

Art. 4 – Misure di prevenzione e tutela del bestiame

Sono a carico del Concessionario tutte le azioni e misure da adottare per la prevenzione della predazione da grandi carnivori, lupi e/o cani randagi degli animali al pascolo, nonché dai danni provocati da veicoli in transito. Il concessionario dovrà dotare la malga di adeguate recinzioni (per esempio elettrificate) per la custodia e protezione degli animali. Il concessionario non potrà in alcun caso richiedere risarcimenti al Comune di Caltrano per danni causati al bestiame da predatori o da veicoli.

La mancata o inadeguata adozione di tali misure di prevenzione potrà essere motivo di revoca della concessione da parte del Comune che rimane a disposizione del concessionario per assistenza tecnica e consulenza in materia di difesa e prevenzione degli animali da grandi carnivori e/o cani randagi.

Art. 5 – Interventi di conservazione e manutenzione

Sono a carico del concessionario tutti gli interventi manutentori per la conservazione dei beni della malga nello stato in cui sono consegnati e secondo la rispettiva destinazione d'uso. Gli interventi di manutenzione ordinaria su prato pascolo e sulle infrastrutture, ivi comprese chiudende, pozze e vasche di abbeveraggio, sentieri e segnaletica, estirpazione della flora infestante, etc., dovranno essere eseguiti ogni anno.

Ad ogni inizio stagione, in occasione della consegna della malga, saranno stabiliti e quantificati gli interventi di manutenzione e di miglioramento che il concessionario dovrà eseguire a proprio carico. Qualora il concessionario, decorsi trenta giorni di monticazione, non avesse ancora provveduto ad effettuare gli interventi previsti, il Comune farà eseguire a terzi i lavori necessari rivalendosi sul concessionario per l'intero importo delle spese sostenute.

E' fatto obbligo al Concessionario di comunicare tempestivamente al Comune la necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria.

Art. 6 – Interventi di miglioramento

Il Concessionario è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento sul pascolo indicati nel Bando di gara e precisati per qualità ed entità nei Verbali di Consegna annuali.

Si dà atto che per la manutenzione del pascolo non necessita la fornitura dei correttivi e ammendanti per le concimazioni.

Nel verbale di consegna verrà indicata una precisa scaletta degli interventi di miglioramento da realizzare per ogni stagione, facendo riferimento a quelli previsti nel Disciplinare Tecnico.

Art. 7 – Concentrazione deiezioni e liquami. – Concimaie

Nei pascoli dovrà essere evitata qualsiasi concentrazione di deiezioni animali e liquami, in modo da non alterare la flora esistente. E' vietata l'asportazione del letame dalla malga. Tali prescrizioni dovranno essere adeguate alla normativa vigente in materia. Le concimaie dovranno essere tenute in perfetta efficienza e lo stallatico dovrà essere asportato e disperso nel pascolo di monticazione con le modalità stabilite nel verbale di consegna. Alla fine della stagione monticatoria sia la concimaia che le stalle dovranno risultare ripulite e vuotate.

Art. 8 – Combustibile

Per il fabbisogno di combustibile della malga, compresa la lavorazione del latte in malga per l'intera stagione monticatoria (lavorazione svolta continuativamente per almeno la metà dei giorni di monticazione) , è concesso un quantitativo annuale di legna da ardere, proveniente da conifere, nocciolo e salicome (piante vive e/o morte) che sarà assegnata da un tecnico incaricato dall'amministrazione comunale nel patrimonio silvopastorale di Caltrano, preferibilmente nell'ambito della particella malghiva (n. 61), ed il cui prelievo (taglio, esbosco e trasporto) sarà a carico del concessionario.

Il quantitativo annuale assegnato sarà di:

- 1 q.le/UBA in caso di lavorazione del latte ed utilizzo della legna per la preparazione della cagliata, con un massimo di 50 q.li/anno;
- 0,5 q.li/UBA in caso di lavorazione del latte ed utilizzo del gas per la preparazione della cagliata, con un massimo di 25 q.li/anno;
- 0,2 q.li/UBA in caso di mancata lavorazione del latte.

Nel quantitativo assegnato rientreranno anche le piante arbustive tagliate per la manutenzione del pascolo.

Art. 9 – Animali domestici

Il concessionario potrà condurre in malga animali da cortile nel numero sufficiente per le esigenze familiari.

I cani, qualora siano necessari per il pascolamento o per la custodia, potranno essere condotti in malga solo se vaccinati anche contro la rabbia silvestre e a condizione che siano state rispettate tutte le altre prescrizioni sanitarie vigenti.

L'utilizzo degli stessi dovrà essere limitato al solo raduno e alla conduzione del bestiame.

Dovrà, inoltre, essere rispettata la normativa venatoria e durante la notte dovranno essere custoditi e legati.

Art. 10 – Condizioni igienico-sanitarie

E' fatto obbligo al concessionario di non condurre in malga animali sprovvisti dei richiesti certificati di sanità e vaccinazione e di attenersi ad ogni altra norma o prescrizione della autorità veterinaria.

E' fatto obbligo al concessionario di favorire eventuali controlli periodici da parte dell'autorità veterinaria o del concedente.

I certificati di sanità e vaccinazione del bestiame dovranno essere tenuti in malga a disposizione di eventuale controllo da parte dell'autorità veterinaria, o forestale. Spetta al concessionario la normale disinfezione dei luoghi dove vengono lasciati gli animali.

Art. 11 – Durata della concessione e canone

La concessione avrà la durata di 6 (sei) anni corrispondenti alle relative stagioni monticatorie a partire dall'anno **2019** compreso, salvo disdetta da parte del concessionario da presentarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello a cui la disdetta si riferisce.

Il periodo annuale di utilizzo della malga inizia il 1 maggio e termina il 31 ottobre, mentre il monticazione del bestiame inizia il giorno 1° giugno e termina il 30 settembre di ciascun anno.

La concessione cesserà di diritto e di fatto al termine del periodo stabilito e cioè il 31.10.2024 senza bisogno di preavviso o disdetta.

Il Comune di Caltrano si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento la concessione e risolvere la presente convenzione, anche con effetto immediato, per preminenti motivi di pubblico interesse, dandone avviso al Concessionario a mezzo raccomandata a/r.

Il concessionario si impegna a corrispondere, a titolo di riconoscimento della proprietà, un canone annuo pari a € _____ (euro _____/____), più IVA se dovuta, da pagarsi al concedente in due rate e, precisamente, entro il 30 Giugno (prima rata) e 30 Settembre (saldo).

Il Canone è così costituito::

Descrizione	Carico UBA	Importo canone	Corrispondente a
Serona	45		€ _____/ha
Seronetta	13		€ _____/ha
Eventuale Attività agrituristica	/		
Totali	58		

Le parti convengono che il canone sarà rivalutato annualmente, se in aumento, in base alla variazione assoluta, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'ISTAT e pubblicato sul sito web ufficiale (<http://www.istat.it/it/archivio/30440>). A tal fine varrà il riferimento tra la base dell'anno precedente (fatta 100) ed il coefficiente di raccordo per il mese di giugno dell'anno corrente.

Non è consentito, salvo espressa e specifica autorizzazione del Comune, lo svolgimento nella malga di attività agrituristica e/o di vendita di prodotti extra aziendali o lo sfruttamento della malga per servizi non strettamente correlati alla funzione produttiva della stessa.

Tali attività dovranno essere oggetto di separata autorizzazione e comporteranno la determinazione di un canone aggiuntivo a carico del concessionario.

Art. 12 – Visita malghe

Il concessionario che **aderisce** all'iniziativa annuale di promozione turistica e dei prodotti lattiero caseari organizzata dal Comune di Caltrano, denominata "Visita Malghe", programmata di norma nell'ultimo sabato di agosto, metterà a disposizione ed aprirà agli ospiti del Comune i locali della malga per una visita degli stessi e con esposizione e consumazione di propri prodotti.

Art. 13 – Lavorazione latte

I beni oggetto della presente concessione sono utilizzati prevalentemente per la monticazione estiva (pascolo). Nella malga è possibile la lavorazione e trasformazione del latte *così come è possibile esercitare l'attività agrituristica, con somministrazione di pasti e spuntini, durante i mesi di luglio ed agosto, pena la revoca della concessione. (N.B. solo nel caso di offerta anche per agriturismo)*

La malga è allacciata alla rete elettrica. La malga non è allacciata al pubblico acquedotto ma è dotata di vasche di accumulo per l'acqua piovana che, previa sistema di allontanamento delle acque di prima pioggia, può essere utilizzata per pulizia locali e lavaggio attrezzi per la lavorazione del latte. La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto idrico, compreso l'impianto di prima pioggia, l'impianto a raggi UVA per trattamento dell'acqua, filtri, pompe ecc.. è a carico del concessionario, così come la manutenzione dell'impianto di smaltimento dei reflui, compresa la pulizia annuale delle vasche imhof, pozzetti e condotte di smaltimento.

La malga è dotata di stallone **con** sala mungitura.

La malga è dotata di locali utilizzabili per la lavorazione del latte. L'idoneità degli stessi alla lavorazione del latte dovrà essere sottoposta alla verifica dell' Azienda sanitaria locale da parte del concessionario.

Qualora il concessionario, ottenuta l'autorizzazione sanitaria alla lavorazione del latte, intenda procedere alla caseificazione in alpeggio, sarà tenuto al rispetto delle direttive contenute nella DGR del Veneto n. 3761 del 2.12.2008. Qualora il concessionario, ottenuta l'autorizzazione sanitaria alla lavorazione del latte, intenda procedere alla caseificazione in alpeggio è tenuto al rispetto delle direttive contenute nella DGR del Veneto n. 3761 del 2.12.2008.

Spetta in particolare al concessionario, prima di iniziare la stagione monticatoria, attivarsi per:

- ottenere presso l'Ulss, la registrazione dell'azienda per l'attività di caseificazione;
- dotarsi del giudizio di idoneità dell'acqua rilasciato dal SIAN dell' Azienda sanitaria locale e mantenere in efficienza l'impianto di approvvigionamento autonomo dell'acqua;
- predisporre un Piano di Autocontrollo basato sui principi del sistema HACCP, che dovrà essere attuato e mantenuto regolarmente;
- produrre al competente Servizio Veterinario dell'Azienda sanitaria locale la documentazione relativa ai parametri igienico sanitari del latte;
- garantire la "tracciabilità" di tutte le produzioni effettuate all'interno della malga;
- dotare tutto il personale utilizzato nelle operazioni di mungitura e caseificazione del documento formativo/informativo previsto dalla L.R. n. 41/2003 (ex libretto sanitario).

Art. 14 – Riduzione del canone

Il canone di concessione potrà essere ridotto annualmente nelle misure sotto indicate, qualora il concessionario effettui le seguenti attività:

- produzione continuativa del latte in malga con vendita dello stesso per l'intera stagione, impiegando almeno la metà del carico zootecnico: riduzione del 10%;
 - produzione e lavorazione continuativa del latte in malga con produzione casearia per l'intera stagione (almeno ogni 2 giorni), impiegando non meno della metà del carico zootecnico: riduzione del 20%.
- La riduzione non sarà riconosciuta qualora, a seguito degli accertamenti che effettuerà il personale di vigilanza, non risultassero soddisfatte le condizioni sopra indicate; ciò anche nel caso in cui la mancata lavorazione fosse da imputare a carenze strutturali dei locali accertate dalla USL;
- adesione all'iniziativa promossa dal Comune denominata "Visita malghe" con apertura dei locali agli invitati e messa a disposizione di prodotti per ristoro: riduzione del 2%.

Art. 15 – Responsabilità

Il concessionario è responsabile di tutti i danni che venissero cagionati ai pascoli in concessione.

Tale responsabilità viene assunta dal concessionario anche per tutte quelle persone che agiscano per suo conto o che egli abbia ammesso nella malga.

Il concessionario dovrà stipulare una assicurazione di responsabilità civile terzi (R.C.T.) per un massimale non inferiore a 2 milioni di Euro per danni che potessero derivare dalla gestione della malga. La polizza di R.C.T. dovrà prevedere che il pagamento dell'indennizzo sia subordinato alla rinuncia da parte del danneggiato a qualunque pretesa di risarcimento nei confronti del Comune di Caltrano.

La polizza di R.C.T. dovrà inoltre prevedere che, nel caso di mancato pagamento dei premi, la Compagnia Assicuratrice informi il Comune di Caltrano, tenendo nel contempo coperto il rischio anche dopo la scadenza del periodo di mora e sino al 30° giorno dalla data di comunicazione al Comune del mancato pagamento del premio.

Art. 16 – Garanzie

A garanzia dell'osservanza di quanto previsto dalla presente convenzione e dal Verbale di Consegna e Riconsegna ed il risarcimento di danni non imputabili a normale usura eventualmente arrecati agli immobili e agli impianti, il concessionario ha costituito, a favore del Comune di Caltrano, un deposito cauzionale dell'importo di € _____ (Euro _____,00), pari ad una annualità, mediante _____.

Il deposito cauzionale avrà durata pari a quella del contratto aumentata di sei mesi e comunque valida fino allo svincolo della stessa da parte del Comune.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 co.2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Caltrano.

Art. 17 – Consegna e riconsegna della malga in ogni stagione

All'inizio della stagione monticatoria, prevista per il 1° giugno, il Comune di Caltrano provvederà, tramite l'Unione Montana Astico o altro soggetto indicato dalla legge, alla consegna della malga al concessionario, provvedendo:

- ad indicare i confini dei pascoli;
- ad indicare il luogo di deposito degli oggetti mobili dopo la monticazione;
- ad indicare eventuali modifiche alla tolleranza del carico;
- a precisare e quantificare i lavori manutentori a carico del concessionario verrà quindi redatto un apposito verbale che verrà sottoscritto da tutti gli intervenuti.

A richiesta del concessionario, la malga potrà venire consegnata fino a 15 giorni prima dell'inizio della stagione monticatoria.

Il concessionario può accedere alla malga, al fine di attuare i lavori preparatori previsti dall'art. 16 del Disciplinare Tecnico, 10 giorni prima dell'inizio della stagione monticatoria, dandone preavviso al concedente.

Alla fine di ogni stagione monticatoria verrà redatto, a cura dell'Unione Montana Astico o altro soggetto indicato dalla legge, apposito verbale di riconsegna; in tale occasione verranno indicate eventuali inadempienze da parte del concessionario e per le stesse saranno computate, a suo carico, le relative spese.

Qualora le condizioni del cotico lo permettano, il concessionario può chiedere la possibilità di anticipare o prorogare la monticazione con tutto o parte del bestiame.

Le spese di consegna e riconsegna sono a carico del concessionario.

Art. 18 - Recesso

Il concessionario può recedere dalla concessione col semplice preavviso da presentarsi al Comune mediante lettera raccomandata A.R. entro il 31 ottobre di ogni anno.

In caso di recesso dopo il 1° anno della durata contrattuale, il concessionario, al momento della richiesta, dovrà versare al Comune il 10% del canone annuale; mentre in caso di recesso negli anni successivi, il concessionario dovrà versare, al momento della richiesta, al Comune il 5% del canone annuale.

Il mancato versamento condiziona lo svincolo della cauzione definitiva.

Art. 19 - Decadenza

Il concessionario decade dalla concessione-contratto allorché si verificano le seguenti condizioni:

- perdita del requisito di imprenditore agricolo professionale (IPA);
- perdita della proprietà di almeno il 50% di Unità Bovine Adulte (U.B.A.) previste nel carico della malga;

In caso di inadempienze, la concessione andrà a decadere, la cauzione incamerata e la presente convenzione risolta dal Comune di Caltrano mediante semplice lettera raccomandata A.R.

Sarà diritto del Comune concedente riscuotere i canoni scaduti ed ottenere il risarcimento del danno subito.

Per le sanzioni amministrative si applica quanto disposto dal Disciplinare tecnico-economico di cui sopra.

Art. 20 – Penali e risoluzione

Oltre alle penalità previste all'art. 21 del Disciplinare tecnico-economico approvato dalla Comunità Montana "Dall'Astico al Brenta" con delibera della propria Giunta n. 14 del 9.04.2002, l'inosservanza dei sotto riportati impegni assunti dal concessionario in sede di offerta o la trasgressione dei sotto riportati divieti, comporta l'applicazione di una penale pari ad un quinto del canone annuale d'affitto, per ogni trasgressione accertata:

- obbligo di caricare singolarmente la malga con tutto il carico e per tutta la durata della stagione monticatoria;
- obbligo di fissare per sé e/o coadiutori la dimora presso gli stabili della malga per tutta la durata dell'alpeggio;
- divieto di pascolamento con bestiame di altra malga;
- obbligo di rispetto delle specie ammesse nel carico;
- divieto di pascolamento in comune con carichi di altre malghe;

- obbligo di pascolare l'intera superficie utilizzabile della malga compresa all'interno della particella 56 del PRF;
- obbligo di recintare con recinzione amovibile l'intero perimetro dell'alpeggio;
- obbligo di taglio ed ammuccchiamento della rinnovazione forestale e delle piante erbaceo/arbustive infestanti cresciute nel pascolo, percorrendo annualmente 1/5 della superficie pascoliva (circa 10 ettari), secondo le prescrizioni del verbale di consegna;
- mancata pulizia vasche raccolta acqua piovana e impianto trattamento e distribuzione acqua;
- mancato svuotamento annuale vasche ed impianto smaltimento reflui;
- mancata manutenzione ordinaria degli stabili.

Art. 21 - Clausola risolutiva espressa

E' stabilito che il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nel caso non siano adempiute le seguenti obbligazioni:

- taglio ed ammuccchiamento rinnovazione forestale e piante infestanti nel pascolo effettuato in forma incompleta, percorrendo meno del 50% della superficie assegnata annualmente;
- manutenzione carente della strada di accesso alla malga e degli stabili malghivi;
- mancata riconsegna delle chiavi alla riconsegna della malga;
- mancato versamento del canone nei termini stabiliti;
- esercizio dell'attività di agriturismo in assenza dell'autorizzazione del comune;
- mancato rispetto di quanto dichiarato in sede di offerta ed oggetto di ottenimento di punteggio ovvero perdita dei requisiti.
- mancato rispetto dell'obbligo da parte del concessionario, di mantenere inalterata la superficie pascoliva, determinata in **38,90** ha (pascolo Serona ha 30,20 – Pascolo Seronetta ha 8,70).

La verifica della superficie a pascolo verrà effettuata *attraverso perizia asseverata del tecnico assestatore*

Art. 22 – Foro competente

Le parti convengono che, in caso di controversia, sarà competente il Foro di Vicenza.

Art. 23 - Spese contrattuali

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico del concessionario, comprese le imposte di bollo e l'imposta di registro se dovuta.

Art. 24 – Tutela dei dati personali

Con la sottoscrizione del presente atto il concessionario esprime consenso al trattamento dei propri dati qualificati come personali dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003 "Codice dei dati personali", modificato dal D. Lgs. n. 101/2018.

I dati personali sono oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, per la durata contrattuale. Titolare del trattamento è il Comune di Caltrano. Si fa rinvio al Regolamento UE 2016/679 ed al D. Lgs. 196/2003, modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 sui diritti alla riservatezza dei dati.

Art. 25 – Disposizioni finali

La presente convenzione viene stipulata in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, con l'assistenza delle organizzazioni professionali di categoria.

Letto, confermato e sottoscritto

Caltrano li _____

p. il Comune di Caltrano

il Concessionario

Il rappresentante della Coldiretti

il rappresentante Associazione _____

Ai sensi ed agli effetti dell'art.1341 del codice civile, il Concessionario dichiara di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli _____ del presente atto.

il Concessionario

il rappresentante Associazione _____
